

# ***Giunta Regionale del Molise Campobasso***

---

---

*Proposta di legge regionale su:*

## **"LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2009"**

*Campobasso, li*

**L'ASSESSORE AL BILANCIO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

## **Art. 1**

### **Disposizioni generali**

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2009 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella "A" allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2010 e 2011 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
3. È autorizzata l'iscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009 delle somme riferite all'anno 2007 e definite quali residui di stanziamento dall'art. 61 della L.R. 7/05/2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".

## **Art. 2**

### **Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva**

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 460, 461 e 462 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" nonché della legge regionale 9.5.2008, n. 12 "Legge finanziaria regionale 2008" è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla upb n. 193 "Amministrazione beni demaniali e patrimoniali" la somma di euro 1.500.000,00.
2. Al fine di favorire interventi complementari alle attività di programmazione regionale a favore di Organismi ed Enti appartenenti al Settore Pubblico è autorizzata l'iscrizione nella parte della spesa del bilancio regionale 2009, alla upb n. 202 "Segreteria di supporto all'attività del direttore generale" della DG1 della somma di euro 1.500.000,00.
3. Nella unità previsionale di base n. 212 "Pianificazione e Sviluppo delle Attività Industriali ed Estrattive" è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.000.000,00 per il conferimento di capitali alla Finmolise Spa di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 28 "Nuova disciplina della Società Finanziaria Regionale del Molise (Finmolise S.P.A.)".

4. Per le attività di cui ai commi n. 1 e n. 2 del presente articolo e per la quota di euro 250.000,00 degli interventi di cui al comma 3 è autorizzato l'utilizzo di parte dell'importo di Euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

5. Per effetto di quanto autorizzato dai commi n. 1, n. 2 e n. 3 del presente articolo risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

6. Al fine di favorire interventi regionali finalizzati al superamento della congiuntura economica in atto ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 32 " Riordino della disciplina in materia di artigianato" la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Artigiancassa S.p.A. per la gestione di un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e canoni di locazione finanziaria sulle operazioni di credito delle imprese artigiane effettuate dalle Banche. Il fondo è rotativo e si ricostituisce sulla base dell'avvenuto pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati in corso. A tal fine è autorizzata l'iscrizione sia nella parte dell'entrata del bilancio regionale 2009 alla upb n. 69 " Altri rimborsi e recuperi " che della spesa alla upb n. 211 " Pianificazione e sviluppo delle politiche commerciali ed artigianali " della somma di euro 2.000.000,00.

7. Al fine di regolamentare particolari situazioni territoriali per il riconoscimento delle organizzazioni produttori non disciplinate dal D.M. 85/trav del 12/02/2007, la Giunta Regionale è delegata a disciplinare con proprio atto i requisiti per il riconoscimento delle Associazioni dei produttori che, già in possesso di un precedente riconoscimento, hanno un'unica sede operativa di lavorazione, trasformazione e commercializzazione in Molise. I requisiti minimi per il riconoscimento regionale non possono essere inferiori a quanto previsto dal D.M. 85/trav del 12/02/2007 di attuazione del decreto Legislativo 25/05/2005 n.102

8. La Giunta Regionale è delegata a emanare con proprio atto le disposizioni di cui al D.M. 1205 del 20/03/2008 di applicazione dei regolamenti CEE 1782/03 e 1698/05

9. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007 - 2013 è autorizzata l'iscrizione alla upb n. 106 " Programmazione fondi strutturali " della parte della spesa del bilancio regionale 2009 della quota FESR sia UE che Stato per un totale per cassa di euro 77.159.359,32.

10. Al fine di attivare gli interventi di programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate ( FAS ) in attuazione del Quadro Strategico Nazionale ( QSN ) 2007 – 2013 di cui alla delibera CIPE n. 166/2007 è autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 202 “ Segreteria di supporto all'attività del direttore generale “ della DG1 la somma di euro 204.252.428,55 quale quota attribuita alla Regione Molise per gli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi è autorizzata l'iscrizione nel bilancio pluriennale 2009 – 2011, alla medesima unità previsionale di base, della somma annuale di euro 68.122.714,28.

11. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nonché quelli già selezionati per il Molise ed iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge alla unità previsionale di base n. 100 “ Intese istituzionali di programma Coordinamento Fondi Aree Sottoutilizzate “ e, nel contempo, non gravare sul bilancio regionale nei casi in cui lo Stato definanzi uno o più interventi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione sul Fondo Aree Sottoutilizzate solo e semprechè la stazione appaltante ( soggetto attuatore) assuma l'impegno giuridicamente vincolante ( stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria ), realizzi e completi l'opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CIPE nelle proprie delibere di finanziamento e della vigente normativa sulla Contabilità di Stato.

Pertanto, tutte le sanzioni comminate alla Regione Molise in applicazione della normativa dello Stato a causa del mancato rispetto della tempistica CIPE per l'utilizzo delle risorse FAS, saranno trasferite ai soggetti attuatori inadempienti tramite immediato disimpegno sul relativo capitolo di bilancio regionale ed eventuale recupero, su decisione della Giunta Regionale delle risorse erogate in regime di anticipazione e non rimborsabili da parte dello Stato.

12. Relativamente agli interventi finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione Europea e fondi regionali, ad “Amministrazioni aggiudicatrici”, Regione Molise compresa, così come definite all'articolo 3 del Decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le economie, a qualsiasi titolo maturate nell'attuazione di affidamento di lavori, servizi e forniture, quali riduzione di attività, ribassi d'asta, ed in particolare per i lavori in ottemperanza all'art. 132 del DLgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni, rettifiche a collaudo o stato finale, accertate a seguito di ogni segmento procedurale, torneranno con immediatezza nelle disponibilità del Bilancio regionale con le modalità stabilite al successivo comma 13 del presente articolo.

13. I dirigenti della Regione Molise responsabili dei procedimenti per interventi finanziati con risorse indicate al comma 12 del presente articolo, con somma urgenza provvederanno a disimpegnare le economie via via maturate ed a segnalarle alla Direzione Generale I<sup>^</sup> che provvederà ad alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi interventi di rilevanza pubblica in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine. Alla Direzione Generale I<sup>^</sup> è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie di cui al comma 12 del presente articolo e la proposta dei nuovi interventi di rilevanza pubblica d'intesa con la Direzione Generale competente per materia.

14. E' fatto obbligo a tutte le "Amministrazioni aggiudicatrici" di riportare espressa menzione di quanto indicato nel comma 12 del presente articolo, negli atti amministrativi rilevanti (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti) al fine di rendere informati della procedura tutti i soggetti interessati a stipulare convenzioni o a partecipare a gare di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate, dei Fondi dell'Unione Europea e fondi regionali. La omessa menzione di quanto indicato nel comma 12 del presente articolo determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle "Amministrazioni aggiudicatrici".

15. La Giunta Regionale, sulla base di quanto stabilito al comma 13 del presente articolo, riprogramma periodicamente le risorse per nuovi interventi di rilevanza pubblica, in coerenza con le tipologie programmatiche e la tempistica previste dalle fonti finanziarie di origine.

16. Il mancato rispetto da parte dei dirigenti della Regione Molise di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione, da parte della Direzione Generale I<sup>^</sup>, al Nucleo di valutazione ai fini della erogazione della retribuzione di risultato.

17. Sono abrogate tutte le norme regolamentari ed amministrative regionali contrarie ed incompatibili con la presente disposizione.

### **Art. 3**

## **Contributi agli Enti dipendenti dalla Regione**

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti dipendenti della Regione sono quantificati, per l'anno 2009, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

- a) Enti Turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, AAST di Termoli) € 900.000,00;
- b) Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAM) € 6.000.000,00;
- c) Ente per il diritto allo Studio Universitario (ESU) € 1.500.000,00;
- d) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise (IRESMO) € 50.000,00;
- e) Azienda Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM) € 1.500.000,00;
- f) Agenzia Regionale "Molise Lavoro" € 150.000,00.

### **Art. 4**

## **Disposizioni sul contenimento della spesa**

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42 recante "Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali " così come integrato dalla legge regionale 9.5.2007, n. 14 è ulteriormente modificato ed integrato nel modo seguente:

al comma 1 la locuzione " per l'esercizio finanziario 2008 " è sostituita da: "per l'esercizio finanziario 2009".

2. La legge regionale 9 maggio 2008, n. 12 risulta così modificata:

- a) all'art. 15 comma 1 lettera b) quarter sono aggiunte le parole "il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma determina il blocco dell'emissione del mandato di pagamento"
- b) all'art. 15, comma 1, lettera b) quinquies l'anno "2008" è da intendersi "2009".

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta Regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2009 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Al fine della razionalizzazione, del contenimento e della trasparenza della spesa pubblica nonché per garantire concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali esercitate dalle società a partecipazione regionale, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare idonei interventi che possano prevedere la cessione dei complessi aziendali di proprietà delle medesime società ovvero la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, da realizzarsi anche a mezzo di ulteriori sottoscrizioni di aumenti di capitale, sulla base di adeguati e motivati programmi di risanamento.

## **ART. 5**

### **Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30**

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, recante “Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico” sono apportate le seguenti modifiche agli articoli
  - a) la lettera d) dell'articolo 3 comma 1 è abrogato;
  - b) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
  - c) all'articolo 4 comma 1 sono aggiunte le parole *“gli aiuti oggetto di trasferimenti statali e riferiti alle attività trasferite alle Regioni, per la tenuta dei libri genealogici, per i controlli funzionali e i servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA) si applicano in conformità alle decisioni della Commissione assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali”*;
  - d) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
  - e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: *“1. Per l'attuazione degli interventi previsti per l'attività istituzionale della tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30*

*novembre di ogni anno presenta alla Regione Molise, Assessorato all'Agricoltura e Foreste, il programma dell'attività relativa al miglioramento genetico elaborato dall'Associazione italiana allevatori sarà rendicontato annualmente alla Regione Molise, assessorato all'Agricoltura e Foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori. 2. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, è proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla Giunta regionale. L'Associazione allevatori, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione "Agricoltura" della Regione la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla Giunta regionale";*

- f) all'articolo 12 dopo le parole "all'articolo 11" sono cancellate le parole "commi 1,2,3";
- g) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente "La Giunta Regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.1857/2006 e successive modifiche e integrazioni, con proprio atto definisce i regimi di aiuto a sostegno del settore zootecnico realizzati in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori.

## **Art. 6**

### **Modifica Legge regionale 30 luglio 2008 n.26**

1. Il termine del 31 dicembre 2008 di cui all'art. 1 della Legge regionale 30 luglio 2008 n.26, è prorogato al 30 giugno 2009

## **Art. 7**

### **Specificazione e classificazione delle spese**

1. Per effetto delle modifiche apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2008 all'Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali delle direzioni generali la classificazione della spesa del bilancio regionale 2009 è integrata e modificata secondo quanto riportato nell'allegato D, tabella n. 3 del bilancio medesimo, fermo restando la specificazione e classificazione della spesa ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise".

## **Art. 8**

### **Norme per la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale.**

1. La Regione Molise, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in linea con quanto fissato per il contenimento della spesa nel settore sanitario, favorisce la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale precario, non dirigente, con rapporto di lavoro presso il Servizio Sanitario regionale.

2. Potranno usufruire delle disposizioni di cui al comma 1 i soggetti il cui rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, si sia perfezionato mediante una procedura selettiva o di carattere concorsuale oppure prevista da norme di legge e comunque nei seguenti casi:

a. che risulti in servizio presso enti del servizio sanitario regionale alla data del 28.09.07 e abbia maturato alla stessa data una anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio precedente, anche non continuativi, oppure in servizio alla data del 28.09.07, in virtù di un contratto stipulato anteriormente alla data del 28.09.07, maturando successivamente una anzianità di servizio di almeno 3 anni, computando eventuali servizi prestati nel quinquennio precedente, anche non continuativi;

b. che risulti essere stato in servizio presso il servizio sanitario regionale nel quinquennio anteriore alla data del 28.09.07 ed abbia maturato, alla stessa data, un'anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio, anche non continuativi.

3. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato si provvede previo espletamento di procedure selettive per la costituzione di una graduatoria finale con validità triennale.

4. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1, l'ASREM provvederà a redigere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge gli elenchi del personale precario di cui al comma 1, distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale e per modalità di assunzione da parte del Servizio Sanitario Regionale attraverso la suddivisione dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483.

5. L'ASREM potrà disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi determineranno la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.

6. La Giunta Regionale provvede, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicare:

- a) l'elenco degli idonei, diviso per ruolo, profilo e posizione funzionale, graduato degli stabilizzandi.
- b) l'elenco del restante personale che, pur avendo fatto domanda, non risulti in possesso dei titoli sopra richiesti .

7. L'ASREM, d'intesa con la Regione, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, è tenuta ai sensi della legge 296/2006 a:

- a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2006 e la relativa spesa;
- b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31.12.2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- c) individuare tutto il personale i cui oneri in qualunque forma, gravano sul fondo sanitario regionale;
- d) predisporre un programma di revisione della predetta consistenza, finalizzato alla graduale stabilizzazione del personale precario, senza oneri aggiuntivi, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore Sanitario.

8. Il personale di cui sopra potrà essere immesso in servizio anche in forma graduale nel corso del triennio di validità della graduatoria a condizione che la relativa spesa derivi dalle economie sulla mancata retribuzione del personale precario nonché da quello che sarà collocato in congedo o sul personale che comunque grava sul fondo sanitario regionale che non sarà più utilizzato e fermo restando il vincolo generale di cui al Programma Operativo di Rientro

## **Art. 9**

### **Rapporti a tempo determinato**

Il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato utilizzato in qualsiasi forma in tutti gli enti del servizio sanitario regionale, può essere comunque prorogato per un periodo corrispondente al triennio del Piano Operativo di Rientro.

## **Art. 10**

### **Approvazione dei Regolamenti regionali**

Sono approvati i Regolamenti regionali n. 1 del 3 gennaio 2002 e n. 2 del 18 luglio 2008.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie per adeguare i Regolamenti alle mutate esigenze organizzative.

## **Art. 11**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.